

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 1198/AMB del 15/02/2021 SAPI- TS/AIA/3-R

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio delle attività di produzione di coke, di sinterizzazione di minerali metallici e di produzione di ghisa, di cui al punto 1.3, al punto 2.1 e al punto 2.2, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e dell'attività di laminazione a freddo, svolte dalla Società ACCIAIERIE ARVEDI S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Circolare ministeriale prot. n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recato dal titolo III-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la Decisione 2012/135/UE di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, in riferimento alla categoria punto 2.2 "produzione di ghisa o acciaio

(fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora", di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto il Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 "Regolamento generale sanitario";

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 96 del 27 gennaio 2016, con il quale è stato autorizzato il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici e produzione di ghisa di cui al punto 1.3, al punto 2.1 e al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e dell'attività di laminazione a freddo, svolte dalla Società SIDERURGICA TRIESTINA S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1;

Vista la nota del 23 gennaio 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 25 gennaio 2017, acquisita dal Servizio competente il 25 gennaio 2017 con protocollo n. 2675, con la quale la Società SIDERURGICA TRIESTINA S.R.L. e la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con sede legale in Milano, via Donizetti, 4, identificata dal codice fiscale 00910070192:

1) hanno comunicato la variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale dalla Società Siderurgica Triestina S.r.l. alla Società Acciaieria Arvedi S.p.A., a seguito di conferimento di ramo d'azienda;

2) hanno dichiarato che nulla è variato circa le tecnologie impiegate e l'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase di istruttoria per il rilascio dell'AIA e a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale viene richiesta la volturazione e che qualsiasi variazione che si dovrà adottare sarà comunicata con istanza separata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 26089 del 16 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente:

1) ha autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale consistente nell'installazione di una officina di rettifica cilindri a servizio dell'impianto di laminazione, come comunicata dal Gestore con nota datata 10 marzo 2017;

2) ha comunicato agli Enti partecipanti al procedimento che il contributo emissivo globale dell'installazione riguardante il rumore è già oggetto di esame da parte di ARPA FVG e del Servizio stesso;

Vista la nota prot. n. 35649 del 17 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che può procedere subito alla realizzazione della modifica del sistema di sicurezza "Bleeders Altoforno", come comunicata con la nota del 10 luglio 2017, in quanto si ritiene che tale variazione non sia da assoggettare alla procedura di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, potendo considerare la stessa quale attività di manutenzione straordinaria volta al miglioramento sia delle condizioni di sicurezza di funzionamento dell'impianto che delle prestazioni ambientali;

Vista la nota prot. n. 42700 del 5 ottobre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizione, la modifica non sostanziale relativa agli scarichi S1 e S2 per l'inserimento di un impianto di trattamento delle acque di cokeria, come comunicata dal Gestore con nota datata 10 luglio 2017;

Vista la nota prot. n. 446 del 4 gennaio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizioni, la modifica non sostanziale relativa all'inserimento di un impianto di decapaggio e rigenerazione acido, come comunicata dal Gestore con nota datata 10 luglio 2017;

Considerato che la modifica non sostanziale relativa all'adeguamento dati dell'impianto di abbattimento reparto di laminazione, con variazione della portata aspirata e aggiornamento delle misure geometriche del punto di emissione E43, comunicata dal Gestore con la nota del 10 luglio 2017, deve intendersi autorizzata per decorrenza dei termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 46958 del 21 settembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con le prescrizioni indicate dal Comune di Trieste nella nota del 18 settembre 2018 (protocollo regionale n. 46298), le modifiche non sostanziali, come comunicate dal Gestore con la nota del 27 giugno 2018, relative all'installazione di un impianto di recupero del calore dell'aria calda in uscita dal processo di raffreddamento dell'agglomerato, alla riduzione della portata e delle dimensioni del punto di emissione E50 e all'adozione dello status di sottoprodotto per il cloruro di potassio (Ferclor), attualmente gestito come rifiuto, derivante dall'attività dell'impianto di decapaggio;

Vista la nota prot. n. 28422 del 7 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha autorizzato, con prescrizioni, le modifiche non sostanziali relative all'inserimento di un nuovo impianto di abbattimento di filtrazione a maniche della linea di agglomerato in sostituzione di quello esistente e alla variazione delle emissioni non significative di azoto ed idrogeno dell'impianto di ricottura a freddo, come comunicate dal Gestore con la nota datata 28 febbraio 2019;

Vista la nota del 27 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC il 28 ottobre 2020, acquisita dal Servizio competente il 28 ottobre 2020 con protocollo n. 51719, con la quale la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- 1) attivazione dell'impianto di messa in riserva R13, autorizzato con il decreto n. 96 del 27 gennaio 2016, mediante prestazione di fidejussione;
- 2) inserimento dei codici EER riportati nella relazione tecnica allegata e direttamente collegati alle attività di dismissione di cui all'ADP del 26 giugno 2020;
- 3) introduzione dell'attività D15, con capacità massima inferiore a 30.000 m³ e capacità inferiore a 40 tonn./die;

Vista la nota prot. n. 54760 dell'11 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa

dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile un parere in merito alla necessità di attivare procedimenti e valutazioni propedeutici all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 55064 del 12 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la nota del Gestore datata 27 ottobre 2020 e tutta la documentazione tecnica allegata, specificando che le modifiche sopra menzionate non possano essere qualificate quali modifiche sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 152/2006 e chiedendo agli Enti medesimi di formulare entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa eventuali osservazioni in merito;
- 2) ha comunicato che provvederà all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 55110 del 12 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali ha comunicato che le attività di gestione rifiuti R13 e D15, così come dimensionate dalla Società Acciaieria Arvedi S.p.A. nella Relazione tecnica riguardante la richiesta di modifiche non sostanziali dell'AIA vigente, non rientrano negli Allegati III e IV, della Parte II, del decreto legislativo 152/2006, e pertanto non sono da assoggettare a procedure valutative in materia di impatto ambientale;

Vista la nota prot. n. 36741 /P /GEN/ PRA_TS del 9 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 10 dicembre 2020 con protocollo n. 60442, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha proposto delle prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 60775 dell'11 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato di ritenere necessario che sull'area del retrobanchina venga eseguito il ripristino delle pavimentazioni prima di avviare l'attività di gestione rifiuti e ha chiesto integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. 60900 dell'11 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio gestione risorse idriche ha chiesto documentazione progettuale riguardante esclusivamente la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne interessate dagli interventi previsti;

Vista la nota prot. n. 61352 del 15 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore le note del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e del Servizio gestione risorse idriche datate 11 dicembre 2020 al fine di dare riscontro alle richieste di integrazioni documentali;
- 2) ha chiesto la Gestore di presentare una procedura del SGA, relativa alla verifica del mantenimento dell'idoneità delle pavimentazioni a servizio dell'area del retrobanchina, destinata alle operazioni R13/D15, attraverso specifici controlli visivi da eseguirsi almeno trimestralmente;
- 3) ha comunicato al Gestore che i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione richiesta;

Vista la nota datata 1 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC il 2 febbraio 2021, acquisita dal Servizio competente il 2 febbraio 2021 con protocollo n. 5568, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta;

Preso atto che con la Relazione tecnica allegata alla citata nota del Gestore datata 1 febbraio 2021, integrativa di quella già inviata con la comunicazione del 27 ottobre 2020, il Gestore stesso ha chiesto lo stralcio dei rifiuti non direttamente correlati alla demolizione e l'inserimento dei nuovi codici EER 10 02 13* e 10 02 14;

Ritenuto, per completezza di informazione, di riportare nel presente atto anche i rifiuti destinati alle operazioni R13, già autorizzati con il decreto n. 96/2016;

Vista la nota prot. n. 5666 del 2 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota datata 1 febbraio 2021;

2) ha chiesto agli Enti partecipanti all'istruttoria di esprimere il parere di competenza entro il 9 febbraio 2021, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 69/14/1 del 3 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 4 febbraio 2021 con protocollo n. 6045, con la quale il Comune di Trieste ha espresso il parere di competenza riguardo le modifiche non sostanziali comunicate dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 11069 del 5 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 6401, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sulle modifiche comunicate dal Gestore;

Vista la nota prot. n. U.0001729 dell'8 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 6755, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco Trieste, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, sulle modifiche comunicate dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 7219 del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile:

1) ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi comunicati dal Gestore;

2) ha determinato in **euro 4.233.959,10**, il valore della garanzia finanziaria che il Gestore dovrà prestare per l'attività di gestione rifiuti;

Vista la nota prot. n. 3963 /P /GEN/ PRA_TS del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 10 febbraio 2021 con protocollo n. 7253, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, in particolare:

1) ritiene non condivisibili i codici EER 10 02 13* e 10 20 14 proposti dal Gestore, atteso che gli stessi si riferiscono a fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi e non dal trattamento acque di scarico in esercizio;

2) ritiene un refuso il fatto che il Gestore non abbia inserito il codice EER 16 11 04 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03) e il codice EER 16 03 04 (rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03)

atteso che i codici speculari 16 11 03* e 16 03 03* risultano diversamente presenti nella documentazione trasmessa;

Vista la nota prot. n. 8371 del 15 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha trasmesso parere favorevole per quanto di competenza e formulato prescrizioni;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) la garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare è determinata in **euro 4.233.959,10**;

Ritenuto quindi di prescrivere al Gestore di prestare, a favore della Regione, **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, una garanzia finanziaria, del valore di euro **4.233.959,10**, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

Considerato che:

1) l'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011, introdotto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

2) la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con sede legale in Milano, via Forlanini, 23, è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti in alcuni definiti settori, comunemente denominato White List, istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano nella Sezione I "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti";

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) alla presa d'atto del subentro della Società Acciaieria Arvedi S.p.A. alla Società Siderurgica Triestina S.r.l. nell'esercizio delle attività svolte presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1;

2) all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 96 del 27 gennaio 2016;

DECRETA

1. Si prende atto che la Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. con sede legale in Milano, via Forlanini, 23, identificata dal codice fiscale 00910070192, è subentrata alla Società Siderurgica

Triestina S.r.l. quale Gestore dell'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 96 del 27 gennaio 2016, come modificata con le note regionali citate in premessa, relativa all'esercizio delle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici e produzione di ghisa di cui al punto 1.3, al punto 2.1 e al punto 2.2, dell'Allegato VIII, alla parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e dell'attività di laminazione a freddo, svolte dalla Società ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1, è aggiornata come segue:

E' autorizzata la gestione di rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione degli impianti siderurgici consistente in:

R13 (messa in riserva rifiuti non pericolosi)	60.000 mc capacità max di stoccaggio R13 pari a 500 t/d
R13 (messa in riserva rifiuti pericolosi)	20.000 mc capacità max di stoccaggio R13 pari a 80 t/d
D15 (deposito preliminare non pericolosi)	10.000 m ³ capacità di stoccaggio D15 pari a 15 t/d

Sono autorizzati i seguenti CODICI EER:

NON PERICOLOSI		
EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE
100210	Scaglie di laminazione	R13
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R13
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R13
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13
160103	Pneumatici fuori uso	R13
160117	Metalli ferrosi	R13
160304	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13
161104	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R13
170203	Nastri in gomma	R13
170402	Alluminio	R13
170403	Piombo	R13
170404	Zinco	R13
170405	Ferro e acciaio	R13
170406	Stagno	R13
170407	Metalli misti	R13
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601-170603	R13/D15
190102	Materiali ferrosi da ceneri pesanti	R13
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R13-D15
191202	Metalli ferrosi	R13
191204	Plastica e gomma	R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13-D15

PERICOLOSI		
050601*	Catrami acidi	R13
050603*	Altri catrami	R13
160303*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	R13
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R13
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R13
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	R13
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto	R13
170603*	Materiali isolanti pericolosi	R13
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto	R13
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R13
190209*	Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	R13
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R13

Il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni:

A. RIFIUTI:

1. i rifiuti destinati alle operazioni R13/D15 devono essere suddivisi per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche di settore, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
2. oltre alla pavimentazione esistente ed ai relativi sistemi di drenaggio delle acque di prima pioggia, devono essere attuati tutti gli accorgimenti tecnici volti a garantire l'effettiva presenza di idonei bacini di contenimento anche in relazione a possibili sversamenti accidentali;
3. i rifiuti pulverolenti devono essere opportunamente bagnati anche a mezzo della rete di bagnatura esistente, piuttosto che coperti al fine di evitare spolveramenti;
4. i rifiuti destinati alle operazioni R13/D15 anche qualora depositati in sistemi di contenimento o coperti devono essere ispezionabili;
5. Le analisi dei rifiuti devono essere eseguite nei seguenti casi:
 - a) classificazione di un nuovo rifiuto prodotto;
 - b) al primo conferimento a recupero e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione, le analisi vengono svolte secondo quanto stabilito dalle procedure semplificate ex DM 05.02.1998 e smi, se richiesto dalla particolare tipologia di rifiuto.

B. SCARICHI:

1. Sono autorizzati gli scarichi costituiti le acque di meteoriche di dilavamento (recapitanti agli scarichi S2 e S3) che vengono in contatto con sostanze inquinanti connesse all'attività esercitata nell'insediamento, provenienti unicamente dal piazzale di retro-banchina, della superficie scolante complessiva di 30.950 mq;
2. Si classificano come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizzano gli scarichi ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152;
3. al fine di garantire la rappresentatività dei campioni delle acque di scarico si individuano quali punti di campionamento aggiuntivi i pozzetti S2A e S3A di ricongiungimento dei flussi posti immediatamente a valle dei rispettivi impianti di trattamento V1 e V2; il campionamento dovrà essere eseguito in assenza di attivazione delle acque di supero della seconda pioggia;

4. Gli scarichi sono condizionati al rispetto nei pozzetti S2, S2A, S3 e S3A dei limiti stabiliti dalla tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 esclusi i parametri "Solfati", "Cloruri" e "Boro".
5. Gli scarichi ed i sistemi di scarico devono mantenere inalterate le caratteristiche tecniche descritte in premessa e fornite a supporto dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente parere. Qualora il trattamento depurativo effettuato non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dal precedente punto 4), è fatto obbligo di provvedere ad un ulteriore trattamento, dandone comunicazione alla Regione per le eventuali valutazioni di competenza.
6. Con riferimento alle dotazioni impiantistiche del sistema di scarico:
 - a) prima dell'inizio dell'attività di gestione dei rifiuti:
 - a valle dell'impianto di trattamento di ciascuno scarico dovrà essere installato un dispositivo di emergenza mediante saracinesca manuale da attivare in caso di sversamenti accidentali;
 - è fatto obbligo di realizzare cordoli perimetrali di contenimento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di retro-banchina con un'altezza non inferiore ai 10 cm;
 - b) inviare alla Regione FVG, ed all'ARPA-FVG, entro 30 giorni della loro esecuzione, planimetrie e relazione tecnica di riscontro delle modifiche di cui ai precedenti punti 4 e 6.b;
7. Con riferimento alla gestione e manutenzione degli impianti di trattamento ed al controllo dello scarico:
 - a) con riferimento agli impianti di trattamento delle acque, è fatto d'obbligo di, con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere alle operazioni di pulizia delle canalette di raccolta, alla pulizia e svuotamento dei comparti di sedimentazione e di disoleazione ed alla verifica dell'efficienza dei sistemi di filtrazione, provvedendo nel caso al ripristino dell'ottimale funzionamento dei filtri ed ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell'impianto;
 - b) tutte le operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di trattamento e di controllo dello scarico di cui ai punti precedenti dovranno essere annotate su un quaderno d'impianto di cui alla successiva lettera c);
 - c) è fatto obbligo di annotare cronologicamente sull'apposito quaderno d'impianto:
 - tutte le verifiche tecniche e le operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e di controllo degli scarichi di cui alla precedente lettera a).
 - registrati i casi di non attivazione degli scarichi per periodi di tempo significativi, tali da aver impedito il regolare svolgimento delle analisi di controllo;

Il quaderno sopraindicato, ed i dati inerenti alla produzione e movimentazione dei rifiuti, dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo.
8. Con riferimento alla modalità gestionali dell'attività esercitata sui piazzali esterni presso lo stabilimento e del controllo degli scarichi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo mantenere i manufatti assunti per la misurazione degli scarichi disciplinati dal presente atto accessibili per il campionamento ed il controllo.
 - b) è fatto divieto di recapitare nella rete fognaria interna reflui non disciplinati dal presente atto.
 - c) è fatto divieto di stoccare sui piazzali esterni materiali e/o rifiuti e materiali sciolti e/o pulverulenti non adeguatamente confinati che al contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi liquidi contenenti sostanze non compatibili con i sistemi di scarico presenti sul piazzale di retro-banchina.

9. Gli scarichi S2 ed S3 devono essere campionati come di seguito indicato:

Parametri	S2 S2A	S3 S3A	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continua	Discontinua	
pH	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Temperatura	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Conducibilità	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Materiali grossolani	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Solidi sospesi totali	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
COD	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Alluminio	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Arsenico	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Bario	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Boro (*)	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Cadmio	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Cromo totale	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Cromo VI	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Ferro	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Manganese	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Nichel	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Piombo	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Rame	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Selenio	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Stagno	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Zinco	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Cianuri	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Solfuri	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Solfati (*)	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Cloruri(*)	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Fosforo totale	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Azoto ammoniacale (come NH4)	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA

Azoto nitroso (come N)	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Azoto nitrico (come N)	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Idrocarburi totali	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Tensioattivi totali	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Fenoli	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA
Solventi organici aromatici	✓	✓		mensile	APAT-CNR IRSA

(*) Il limite non si applica agli scarichi a mare

10. Deve essere garantita la manutenzione sistematica e periodica di tutte le vasche di trattamento delle acque di prima pioggia, ponendo particolare attenzione alle vasche denominate V1, V2, V3, V4 e VT;
11. Nell'ipotesi in cui gli scarichi S2 e S3 non fossero campionabili per assenza di acqua, l'evenienza dovrà essere documentata indicandone l'occorrenza sul relativo verbale di prelievo
12. Deve essere applicata la procedura REV 00 del 27 settembre 2018 "Gestione verifica stato pavimentazioni MISO e programma manutenzione";

Art. 1 – Prescrizioni

1. Il Gestore provvede, **entro 15 (quindici) giorni** dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, a prestare, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **4.233.959,10** (quattromilioniduecentotrentatremilanovecentocinquantanove/10), avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.
2. Il Gestore trasmette una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017.

Art. 2 – Autorizzazioni sostituite

1. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - a) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e prescrizioni di cui al decreto n. 96/2016 e alle note di modifica regionali.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Acciaieria Arvedi S.p.A., al Comune di Trieste, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

